

Senza ripetere quanto già chiarito nelle pagine precedenti, mi limito a rilevare che l'ordinanza è del tutto generica e il chiarimento del Sindaco a ben poco vale se non ad aggravare il quadro. Cosa significa "occupazione"? Cosa significa "occupazione continuativa"? cosa significa "sosta continuativa"? Una sosta di mezz'ora, una sosta di due ore: una sosta la cui durata sarà valutata del tutto discrezionalmente e arbitrariamente "continuativa"

dall'accertatore di turno? Siamo di fronte ad una prescrizione che neppure tratteggia gli elementi costitutivi della fattispecie che si intende perseguire. Un provvedimento che si esprime nella lingua dell'imprecisione pur permettendosi di comprimere diritti di rilevanza costituzionale. Un provvedimento di grande disvalore che neppure lontanamente accenna a quel tecnicismo giuridico che dovrebbe invece contraddistinguerlo.

## L'INCREDIBILE RISPOSTA DEL SINDACO



### COMUNE DI PAESANA Provincia di Cuneo

Via Borgo n.6 - 12034 Paesana - Tel.0175-94108 Fax 0175-987206 C.E. 85001 (5004) - P.IVA 00545510047  
e-mail: segretario@comunale@paesana.it

Prot. N. 6558

Paesana, li 18.10.2011

Spett.le Associazione Nazionale  
Coordinamento Camperisti  
Via S. Niccolò 21  
50125 FIRENZE

e p.c. Associazione Camperisti  
12100 CUNEO

e p.c. TARGATO CN

**ORDINANZA:** divieto di bivacco con autocaravan e autoveicoli similari. Risposta

In riferimento a vostra nota con la quale si richiede la revoca dell'ordinanza circa il divieto di bivacco per autocaravan e similari faccio presente quanto segue:

L'ordinanza comunale non vieta la sosta agli autocaravan ed autoveicoli similari bensì la sosta continuativa qualora siano utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco in aree pubbliche non attrezzate;

L'autocaravan può sostare su area di parcheggio pubblico come qualunque altro autoveicolo qualora non venga utilizzato come dimora perché in questo caso vengono meno le ragioni di igiene, che hanno determinato la pubblicazione della presente ordinanza.

L'ordinanza ha voluto vietare lo stazionamento prolungato con il posizionamento di tendaggi ed altri arredi su aree pubbliche non attrezzate che presuppongono una dimora sul mezzo.

Alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione (vedi sentenza Cass. Civile n.11278 sez.1 del 28.08.2001) hanno considerato legittime le ordinanze sindacali che vietano la sosta e non il parcheggio su aree pubbliche non attrezzate per motivi di igiene pubblica.

Cordiali saluti.



Il Sindaco  
Mario ANSELMO